



COMUNE DI ROSOLINI

Libero Consorzio dei Comuni di Siracusa

COPIA

COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE
(nominata con D.P.R. del 30 dicembre 2019, ai sensi dell'art. 252 del D.Lgs n. 267/2000)

DELIBERAZIONE N.1 DEL 11-01-2022

OGGETTO: Procedura semplificata per la gestione dell'indebitamento pregresso ex art. 258 del D.Lgs. 18.08.2000, n.267. Individuazione dei criteri per la transazione dei debiti.

PREMESSO CHE:

- con deliberazione del consiglio comunale n. 51 del 23/10/2019, esecutiva, è stato dichiarato il dissesto finanziario del Comune di Rosolini;
- con Decreto del Presidente della Repubblica del 30 dicembre 2019 è stata nominata la Commissione Straordinaria di Liquidazione per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso, nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti dell'Ente;
- in data 28 gennaio 2020 il suddetto decreto è stato notificato a mezzo pec al dott. Antonio M. Caputo e il 29 gennaio 2020 alla dott.ssa Marinella Iacolare ed al dott. Carmelo La Paglia, componenti dell'Organo Straordinario di Liquidazione del Comune di Rosolini;
- l'Organo Straordinario di Liquidazione, ai sensi dell'art. 252, comma 2, del D.Lgs n. 267/2000, si è insediato entro i cinque giorni seguenti alla notifica del decreto di nomina;
- con deliberazione O.S.L. n. 1 del 29 gennaio 2020 è stato adottato lo schema di avviso pubblico per la rilevazione della massa passiva, invitando i creditori a presentare, entro il termine di 60 giorni, la domanda di ammissione alla massa passiva;
- con deliberazione n. 3 del 18 febbraio 2021, l'Organo Straordinario di Liquidazione ha proposto all'Ente l'adesione alla procedura di liquidazione semplificata;
- con deliberazione del Commissario Straordinario, adottata con i poteri della Giunta Comunale, n. 1 del 16/03/2021, esecutiva, l'Ente ha aderito alla proposta della modalità semplificata di liquidazione, come previsto dall'art. 258, co. 1 del D.Lgs. n. 267/2000, formalizzando l'impegno a mettere a disposizione dell'O.S.L. tutte le risorse necessarie al soddisfacimento dei debiti e delle spese ai sensi dell'art. 258 del Tuel, tra cui la riscossione dei residui attivi e l'alienazione dei beni patrimoniali disponibili;

Richiamati:

- l'art. 258 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 che disciplina le modalità semplificate di accertamento e liquidazione dell'indebitamento pregresso, che prevede:
 - co. 2 - *“L'ente locale dissestato è tenuto.... a mettere a disposizione risorse finanziarie liquide, per un importo che consenta di finanziare.... tutti i debiti di cui ai commi 3 e 4. ...”*;

- co. 3 - *“L'Organo Straordinario di Liquidazione, effettuata una sommaria deliberazione sulla fondatezza del credito vantato, può definire transattivamente le pretese dei relativi creditori, anche periodicamente, offrendo il pagamento di una somma variabile tra il 40 ed il 60 per cento del debito, in relazione all'anzianità dello stesso, con rinuncia ad ogni altra pretesa, e con la liquidazione obbligatoria, entro 30 giorni dalla conoscenza dell'accettazione della transazione. A tal fine,... propone individualmente ai creditori, compresi quelli che vantano crediti privilegiati, fatta eccezione per debiti relativi alle retribuzioni per prestazioni di lavoro subordinato che sono liquidate per intero, la transazione da accettare entro un termine prefissato, comunque non superiore a 30 giorni. Ricevuta l'accettazione, l'Organo Straordinario di Liquidazione provvede al pagamento nei trenta giorni successivi”;*
 - co. 4 - *L'Organo Straordinario di Liquidazione accantona l'importo del 50 per cento dei debiti per i quali non è stata accettata la transazione. L'accantonamento è elevato al 100 per cento dei debiti assistiti da privilegio”;*
 - co. 7 - *“...È restituita all'ente locale dissestato la quota di risorse liquide dallo stesso messa a disposizione esuberanti rispetto alle necessità della liquidazione dopo il pagamento dei debiti”;*
- la Circolare del Ministero dell'Interno – Finanza Locale n. 28/1997 che, al paragrafo 5.3.2 testualmente recita *“la proposta di transazione viene presentata a tutti i creditori, compresi quelli privilegiati, fatta eccezione per i crediti da lavoro subordinato che, godendo del primo grado di privilegio, non sono oggetto di transazione e sono liquidati immediatamente e per intero”;*
 - l'articolo 36 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni in legge 21 giugno 2017, n. 96 ai sensi del quale, in deroga a quanto previsto dall' art. 255, comma 10, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, per i comuni e per le province in stato di dissesto finanziario l'amministrazione dei residui attivi e passivi relativi ai fondi a gestione vincolata compete all'organo straordinario di liquidazione con gestione separata, nell'ambito della procedura straordinaria di liquidazione, con facoltà dell' organo straordinario di liquidazione di definire anche in via transattiva le partite debitorie, sentiti i creditori;

Dato atto che la massa passiva accertata è quella definita ai sensi dell'art. 254 co. 3 del T.U.E.L. e che ad essa si farà fronte con la massa attiva definita dall'art. 255 del T.U.E.L.;

Ritenuto necessario ed opportuno, in ossequio al principio di trasparenza e buon andamento della P.A., ed al fine di assicurare la *par condicio* tra i creditori dell'Ente, individuare preventivamente i criteri per la definizione delle procedure transattive;

Visti

- il D.Lgs n. 267/2000, nel testo vigente;

- il Decreto del Presidente della Repubblica 24 agosto 1993, n. 378, contenente il regolamento recante norme sul risanamento finanziario degli enti locali;
- le circolari del Ministero dell'Interno n. 21/93 FL del 20 settembre 1993 e n. 28/97 FL del 14 novembre 1997;
- l'art. 14 del Decreto Legge n. 113/2016 convertito con modifiche in Legge 7 agosto 2016, n. 160, che attribuisce ai Comuni richiedenti le risorse finanziarie disponibili per l'incremento della massa attiva della gestione liquidatoria degli enti locali in stato di dissesto.

Ad unanimità di voti favorevoli

Per i motivi di cui al superiore preambolo

DELIBERA

Di procedere alla determinazione dei criteri e delle procedure utili alla definizione transattiva dei debiti ed alla liquidazione della massa passiva mediante l'utilizzo delle risorse finanziarie disponibili, con le seguenti modalità:

Ai fini della trattazione delle istanze di insinuazione a massa passiva sarà seguito il seguente criterio:

1. I creditori lavoratori dipendenti dell'Ente saranno liquidati e pagati nella misura del 100%, in via prioritaria, (poiché non si dà luogo al sottoprocedimento transattivo). Si inizierà con i pagamenti riferiti ai debiti da lavoro dipendente ammessi totalmente alla massa passiva, in ordine cronologico di acquisizione delle istanze al protocollo, ovvero in unica data per tutti i creditori. Successivamente si procederà con i pagamenti dei debiti da lavoro dipendente ammessi parzialmente alla massa passiva in ordine cronologico di acquisizione delle istanze al protocollo, ovvero in unica data per tutti i creditori. I predetti debiti saranno liquidati soltanto ad avvenuta acquisizione agli atti, di apposita dichiarazione del creditore attestante di non avere più nulla a pretendere, con riferimento ai crediti oggetto di pagamento, maturati fino alla data del 31 dicembre 2018; tale dichiarazione dovrà essere sottoscritta propedeuticamente alla liquidazione e dovrà essere acquisita agli atti d'ufficio;
2. I creditori, non lavoratori dipendenti dell'Ente, che hanno presentato istanza di insinuazione alla massa passiva, saranno destinatari di una proposta di transazione, in base all'ordine cronologico di ricezione dell'istanza al protocollo dell'Ente;
3. I creditori, non lavoratori dipendenti dell'Ente, che non hanno presentato istanza di ammissione alla massa passiva (rilevazione debiti d'ufficio), saranno destinatari di una proposta di transazione, secondo l'ordine cronologico di acquisizione agli atti dell'O.S.L. della documentazione giustificativa della spesa, trasmessa dagli uffici competenti, successivamente ai creditori istanti;
4. Gli eventuali crediti vantati dal Comune di Rosolini (SR) nei confronti della gestione liquidatoria, saranno trattati per ultimi;

5. Per la definizione transattiva dei crediti vantati dagli istanti al 31/12/2018, sarà proposto ai creditori il pagamento nella misura unica del 50% dell'importo ritenuto ammissibile alla massa passiva, tenuto conto dell'entità presumibile delle risorse di cui potrà disporre la Commissione Straordinaria di Liquidazione provenienti dal Comune di Rosolini, dalle alienazioni e da eventuali contributi ed anticipazioni di liquidità concesse dallo Stato. Fermo restando che i debiti derivanti da prestazioni di lavoro subordinato del personale dipendente dell'ente saranno liquidati e pagati nella misura del 100%;
6. Il creditore sarà chiamato a transigere sul credito vantato (a mezzo PEC, Raccomandata o invito formale) nel limite dell'importo ritenuto ammissibile, e dovrà formalizzare l'eventuale accettazione entro 20 giorni lavorativi dalla data di consegna della proposta transattiva. In sede di accettazione della proposta di transazione il creditore sottoscriverà espressa rinuncia ad ogni altra pretesa, compresi eventuali interessi, rivalutazioni ed altri oneri, ed ad azioni legali in corso o future. Decorso infruttuosamente il termine succitato, si procederà all'accantonamento, così come disposto dall'art. 258, comma 4, senza poter procedere all'erogazione di alcun acconto fino alla notifica del decreto ministeriale di approvazione del piano di estinzione;
7. Entro 30 giorni dall'avvenuta ricezione della dichiarazione di accettazione della proposta transattiva si provvederà alla liquidazione del credito oggetto di transazione ed al relativo pagamento, fatte salve le verifiche di regolarità contributive e fiscali del soggetto creditore e fatti salvi eventuali atti di cessione del credito. Il suddetto termine di trenta giorni potrà essere superato solo per motivi attinenti l'acquisizione delle predette regolarità contributive e fiscali;
8. Per il pagamento dei creditori sarà prioritariamente utilizzata la somma, già introitata, proveniente dall'anticipazione di liquidità concessa dallo Stato;
9. Disporre che i residui attivi e passivi relativi ai fondi a gestione vincolata saranno oggetto di gestione separata, nell'ambito della procedura straordinaria di liquidazione, anche in deroga al criterio cronologico di presentazione delle istanze di ammissione alla massa passiva;
10. Disporre che prima di effettuare il pagamento dei debiti, il Servizio Finanziario dell'Ente dovrà verificare ed attestare l'insussistenza di motivi ostativi al pagamento;
11. Trasmettere la presente deliberazione:
Al Sig. Sindaco;
All'Organo di Revisione.

12. Dichiarare la presente deliberazione è immediatamente esecutiva ai sensi di legge;
13. Disporre che la presente deliberazione venga pubblicata, a norma di legge, a cura dell'Ufficio Segreteria del Comune di Rosolini (SR):
 - a) all'Albo pretorio on-line del Comune di Rosolini (SR);
 - b) nell'apposita sezione dell'home page del sito istituzionale internet del Comune di Rosolini (SR), da dedicare a tutti gli atti e gli avvisi dell'O.S.L.

Alle ore 12:10 il Presidente dichiara sciolta la seduta, previa redazione, lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale di deliberazione.

F.to Il Presidente

F.to Il Componente

F.to Il Componente

DOTT.SSA IACOLARE MARINELLA

